


COMUNE DI CRODO



REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE E URBANA

Approvazione da parte del Consiglio Comunale n° 32 del 30.12.2025

DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1. Finalità del Regolamento	3
Art. 2. Oggetto e applicazioni	3
Art. 3. Definizioni	3
Art. 4. Concessioni e autorizzazioni	3
Art. 5. Vigilanza	4
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE E DEI BENI COMUNALI	5
Art. 6. Comportamenti vietati	5
Art. 7. Obblighi	6
Art. 8. Usi civici	6
TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE	7
Art. 9. Disposizioni sulle aree pubbliche	7
Art. 10. Disposizioni sul verde privato	7
TITOLO III DISPOSIZIONI INERENTI ALLE STRADE PUBBLICHE E LA MANUTENZIONE DEL REGIME DELLE ACQUE	9
Art. 11. Strade pubbliche comunali	9
Art. 12. Strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica	9
Art. 13. Tutela del regime delle acque	10
Art. 14. Manutenzione di fossi e canali	10
Art. 15. Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie in relazione all'assetto del territorio	11
TITOLO IV TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA E SICUREZZA DEI CITTADINI	12
Art. 16. Disposizioni generali	12
Art. 17. Lavoro notturno	12
TITOLO V CONDUZIONE, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI	13
Art. 18. Tutela e gestione degli animali	13
TITOLO VI DISCIPLINA SANZIONATORIA	14
Art. 19. Atti di accertamento	14
Art. 20. Ricorso – Rapporto – Ordinanza ingiunzione	14
Art. 21. Ottemperanza	14
Art. 22. Disciplina sanzionatoria	14
TITOLO VII NORME FINALI	15
Art. 23. Abrogazioni	15
Art. 24. Entrata in vigore	15

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Finalità del Regolamento

1. Il Regolamento di Polizia Rurale e Urbana, in conformità con i principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali vigenti, ha la finalità di salvaguardare la convivenza civile e la sicurezza dei cittadini, di tutelare la qualità della vita, la qualità dell'ambiente e quindi permettere la fruibilità dei beni comuni;
2. Oltre alle norme contenute o comunque richiamate nel presente Regolamento, i cittadini dovranno osservare le singole disposizioni emanate dall'Autorità comunale per situazioni contingenti relative agli ambiti materiali di cui al comma precedente ed i relativi ordini specifici dell'autorità locale, limitatamente alle relative competenze, in esecuzione delle stesse.
3. Il presente regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private soggette a pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.

Art. 2. Oggetto e applicazioni

- 1) Il regolamento di Polizia Rurale e Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma 1, detta norme autonome o integrative di disposizioni generali o speciali in materia di:
 - a) sicurezza e qualità ambientale;
 - b) utilizzo e tutela acque;
 - c) quiete pubblica e privata;
 - d) protezione e gestione degli animali e delle aree naturali;
 - e) salvaguardia del verde;
 - f) utilizzo strade pubbliche, vicinali, poderali e interpoderali;
 - g) gestione dei beni comunali e regolamentazione degli usi e beni civici;
- 2) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine regolamento senza alcuna precisazione, con esso deve intendersi il regolamento di Polizia Rurale e Urbana.

Art. 3. Definizioni

- 1) Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto ed in particolare:
 - a) Il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato, ma soggetto a pubblico passaggio costituito nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio.
 - b) I parchi ed i giardini pubblici ed il verde pubblico in genere;
 - c) le acque interne;
 - d) i monumenti, le aree vincolate per motivi storici, archeologici, paesaggistici ecc., gli abbeveratoi per animali, i lavatoi comunali e le fontane pubbliche in genere;
 - e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbono essere salvaguardati;
 - f) gli impianti e le strutture di uso comune collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

Art. 4. Concessioni e autorizzazioni

1. Quando, a norma del regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco.

2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba corredarla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione-autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.
4. L'eventuale diniego della concessione-autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta nei termini di legge.
5. L'amministrazione comunale a suo insindacabile giudizio può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni-autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui sono state in particolare subordinate, nonché quando lo impongono sopravvenute esigenze di carattere generale.

Art. 5. Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti dell'ufficio di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ai dipendenti comunali, nonché agli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza nonché al gruppo Carabinieri Forestali.
2. Gli agenti dell'ufficio di Polizia Locale possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE E DEI BENI
COMUNALI

Art. 6. Comportamenti vietati

- 1) A salvaguardia della sicurezza e del decoro del paese è vietato:
 - a) salvo apposita autorizzazione, manomettere o danneggiare il suolo pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati.
 - b) Imbrattare con scritte e disegni o danneggiare, monumenti ed edifici pubblici.
 - c) Rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di panchine, fontane, lavatoi, attrezzi per giochi, barriere, termini di ogni genere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e ogni altro elemento d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque destinati a pubblica utilità.
 - d) Depositare volantini pubblicitari o simili al di fuori delle postazioni destinate alla loro ricezione (buche delle lettere, raccoglitori di pubblicità).
 - e) Utilizzare l'acqua delle fontane e dei lavatoi pubblici per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto; in prossimità delle stesse è vietato il lavaggio di veicoli e animali, ai quali è concesso, invece, l'abbeveraggio.
 - f) Ferme restando le disposizioni nazionali e regionali vigenti, al fine di limitare l'emissione in atmosfera di fumi nocivi e polveri sottili e mantenere, per quanto possibile, un ambiente salubre nelle aree abitate del territorio comunale non è possibile l'abbruciamento di materiali vegetali ad una distanza inferiore di metri 100 rispetto all'abitazione urbana più prossima.
 - g) È in ogni caso fatto divieto di:
 - h) bruciare il letame di qualsiasi genere.
 - i) Bruciare materiale plastico e altre sostanze di origine sintetica, anche negli impianti privati delle abitazioni (stufe, caldaie ecc.).
 - j) Usare bracieri, griglie e barbecue portatili su aree pubbliche non attrezzate e adibite all'utilizzo di tali attrezzaure.
 - k) Lasciare in sosta, anche se in un luogo privato, veicoli con il motore acceso senza motivo apparente, se non quello di riscaldare lo stesso, provocando l'emissione di fumi nocivi.
- 2) A tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica è altresì vietato:
 - a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime per un periodo superiore ai sette giorni, rottami ferrosi, parti di veicoli, sostanze oleose e/o residui di lavorazioni.
 - b) Collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro il pericolo di caduta.
 - c) Usare idranti per scopi diversi da quello di destinazione (lotta antincendio o protezione civile).
 - d) Immettere nei contenitori della raccolta differenziata e indifferenziata rifiuti diversi da quelli espressamente indicati.
 - e) Gettare nei casonetti rifiuti non precedentemente raccolti in contenitori appositi (sacchetti in plastica).
 - f) Depositare i rifiuti di ogni genere nel casonetto quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio e abbandonare ogni tipo di rifiuto ai lati dei casonetti. Nel caso di esaurimento della capacità d'accogliimento del casonetto, l'utente cercherà un casonetto nelle vicinanze con spazio disponibile, oppure conserverà i rifiuti medesimi nel luogo di produzione sino al successivo svuotamento del contenitore da parte del servizio di raccolta.
 - g) Danneggiare i casonetti ed asportarli o spostarli dal luogo dove sono stati posizionati per la raccolta.
 - h) Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'amministrazione comunale, depositare e accumulare sul suolo pubblico neve proveniente da cortili o altri luoghi privati.
 - i) Spargere liquami zootechnici dal 01 al 31 agosto.

Art. 7. Obblighi

- 1) Per l'igiene, la sicurezza e l'incolumità pubblica è d'obbligo:
 - a) Per i privati che provvedano ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico, non ostacolare in alcun modo la circolazione pedonale e veicolare ed il movimento delle attrezzature destinate al pubblico soccorso e alla raccolta dei rifiuti.
 - b) Per i proprietari di automezzi parcheggiati lungo tutte le strade carrozzabili, in occasione di previsioni meteorologiche a carattere nevoso, lo spostamento, per quanto possibile, degli stessi sulle proprietà private o comunque in aree che non ostacolino le normali operazioni di sgombero della neve.
 - c) Per i proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati. La violazione di cui al presente comma, comporta oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.
 - d) Per chi detiene dei cani, in qualità di proprietario o momentaneo custode e conduttore, la raccolta degli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico (via, piazza, giardino o altro) in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi. È altresì d'obbligo per le persone elencate nel presente comma, disporre, durante la conduzione degli animali in argomento, di idonei strumenti atti alla raccolta degli escrementi.
 - e) Per chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante.
- 2) Qualora per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi cresciuti in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
- 3) I proprietari di strade private che si innestano su strade pubbliche devono adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare che le acque superficiali confluiscono sulla pubblica via con conseguente trasporto di detriti, terra, ghiaia e simili. Nei casi previsti dal presente paragrafo, qualora rilevi trascuratezza od inadempienza, ferma restando la violazione accertata, l'amministrazione provvederà direttamente o tramite terzi, con addebito dei costi conseguenti a carico degli inadempienti.

Art. 8. Usi civici

1. È fatto divieto di tagliare, allestire e asportare dal bosco alberi radicati sulle proprietà comunali senza la prevista autorizzazione; rimane libera, in ogni tempo e senza apposita autorizzazione, la possibilità di raccolta ed utilizzo di legna secca (piante e rami con un diametro al massimo di 20 cm.) presente a terra nelle aree boscate comunali, esclusivamente da parte dei residenti nel comune di Crodo. È previsto, previa specifica autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale e sempre per i soli residenti, il taglio e l'asportazione delle piante presenti sui terreni comunali, già sradicate, secche in piedi, deperienti per malattia e schiantate per vetustà o per l'azione di agenti atmosferici avversi.
2. Per le modalità di gestione e salvaguardia del bosco si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia forestale e di tutela paesaggistica.
3. Gli alpeggi di proprietà comunale, destinati alla conduzione da parte di privati, dovranno essere assegnati, ferme restando le vigenti normative in materia, ad aziende zootecniche con sede a Crodo da almeno 3 anni, la maggior parte dei terreni condotti nello stesso comune e gli animali registrati in stalla dovranno essere allevati tutto l'anno solare sul territorio crodese; solo in assenza di offerte da parte delle aziende zootecniche anzidette, si potranno individuare altre forme di assegnazione, mantenendo il privilegio delle aziende in attività all'interno dell'attuale territorio dell'Unione Montana Alta Ossola.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 9. Disposizioni sulle aree pubbliche

1. Nei Parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati, oltre a quanto emanato dal Ministro della Salute, concernente la tutela dell'incolumità pubblica è vietato:
2. introdursi, anche solo parzialmente, nelle parti riservate ai pedoni, sulle aiuole nei siti erbosi ed in altre zone non destinate alla circolazione, con veicoli a motore, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di Polizia e di pubblico servizio. È consentito l'utilizzo di velocipedi purché condotti a mano o a velocità ridotte e comunque fuori dalle aree adibite ai giochi per bambini.
3. Calpestare le aiuole, danneggiare le siepi e gli alberi.
4. Introdurre cani nei giardini comunali e in gestione o comodato d'uso al comune di Crodo.
5. La gestione della vegetazione lungo le strade pubbliche comunali avviene nel rispetto dell'art. 38 del Regolamento forestale del 20.11.2011 n. 8/R che prevede la possibilità di intervenire in modo semplificato nella fascia di pertinenza, come definito dalle norme di settore.

Art. 10. Disposizioni sul verde privato

1. I proprietari di fondi, compresi i condomini, situati in prossimità di strade aperte al pubblico transito sono tenuti a regolare con periodiche ceduazioni e/o tagli di contenimento siepi, arbusti, alberi, colture orticole, floricole e simili in modo che non comportino restringimento delle sedi viabili e che producano limitazioni alla visuale dei cartelli stradali presenti oltre a ridurre la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale. Fatte salve le disposizioni del Codice della Strada, il comune può disporre i necessari interventi di manutenzione straordinaria, con l'emanazione di specifiche ordinanze indicanti la localizzazione e le tipologie di intervento necessarie alle finalità di cui sopra con addebito dei relativi costi in capo ai soggetti proprietari dei terreni in cui insiste la vegetazione.
2. Nel caso in cui dovesse esservi la presenza di alberi a lato delle strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale che: per le dimensioni raggiunte, per la traiettorie di caduta sulle pertinenze pubbliche, per la precaria stabilità dei medesimi o per l'oggettiva pericolosità rappresentata dagli stessi, anche in considerazione di possibili eventi meteorici avversi, e vista la preminente incolumità pubblica, gli esemplari arborei dovranno essere rimossi, a cura del proprietario o avente titolo, per una distanza dalla sede stradale di almeno 10 metri. Il mancato intervento da parte dell'interessato, legittimerà l'amministrazione, in deroga alle procedure di accertamento enunciate nel presente regolamento, ad emettere apposita ordinanza sindacale di ottemperanza. Il mancato rispetto del precezzo contenuto nell'ordinanza darà la facoltà all'amministrazione comunale di intervenire e asportare il materiale vegetale necessario con imputazione al proprietario del terreno dei costi sostenuti.
3. Ai fini della prevenzione di incendi boschivi, i proprietari di aree boscate e agricole (anche se non coltivate) hanno l'obbligo di effettuare interventi di pulizia dei medesimi.
4. I terreni di pertinenza di abitazioni o di strutture di carattere urbano, nonché tutti i terreni di qualsiasi destinazione d'uso compresi all'interno del contesto urbano e confinanti con fondi sui quali insistono abitazioni, luoghi di lavoro, strade o edifici pubblici e di culto, scuole o cimiteri devono essere conservati costantemente puliti evitando il vegetare di rovi ed erbe infestanti impegnando, pertanto, i proprietari alla costante sfalciatura e all'asportazione dei residui vegetali (tronchi, rami e ramaglie dovuti a naturale dinamica vegetativa) in modo da non essere, tra l'altro, ricettacolo di animali quali ratti e rettili e per mantenere il decoro e la salubrità locale.
5. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi precedenti, nel verbale di accertamento della violazione con la correlata sanzione pecuniaria, verrà emesso l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi entro 30 giorni dalla data della contestazione, ovvero della notifica del verbale. Trascorso inutilmente tale termine, l'ufficio competente provvederà ad emettere formale ordinanza per il ripristino dei luoghi e delle

condizioni igieniche e di decoro con il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procederà all'esecuzione specifica di quanto imposto dall'ordinanza medesima con addebito dei relativi costi in capo ai soggetti obbligati.

6. I terreni liberi non possono essere impiegati per luogo di scarico di immondizie, di materiali di rifiuto d'origine umana e animale, di materiale putrescibile di qualunque origine, di residui industriali. Qualora questi scarichi abusivi siano già costituiti, l'autore della violazione è tenuto alla rimozione, al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario, a seguito di accertamenti dei soggetti preposti al controllo. Tali adempimenti sono disposti con ordinanza sindacale che stabilisce, tra l'altro, il termine entro cui provvedere, pena l'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e il recupero delle somme anticipate; è fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dall'art. 255 del D.lgs. 03.04.2006 n. 152 (norme in materia ambientale).

TITOLO III

DISPOSIZIONI INERENTI ALLE STRADE PUBBLICHE E LA MANUTENZIONE DEL REGIME DELLE ACQUE

Art. 11. Strade pubbliche comunali

1. È fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura ed alle opere d'arte connesse alle strade comunali. È fatto divieto, altresì, di ostruire la sede delle strade comunali, in tutto od in parte, mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dai regolamenti vigenti in materia di occupazione temporanea di suolo pubblico. Sono proibiti inoltre gli scavi, anche temporanei, della massicciata stradale, l'alterazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, il riempimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, salvo il permesso dell'autorità competente.
2. È vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche comunali, nello svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento di macchine operatrici. È fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di qualsiasi natura ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bituminosi. Ai contravventori della presente norma, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa prevista, viene fatto obbligo anche della rimessa in pristino delle sedi viabili e delle opere connesse danneggiate. Qualora il responsabile dei danni non provvedesse alla rimessa in pristino nei modi e nei termini fissati, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione a termini di legge e del presente Regolamento, addeberà le spese al responsabile del danno.
3. Ferme restando le norme dettate dal Codice della Strada vigente in materia di transito di greggi ed armenti e di conduzione di animali, nel percorrere le strade comunali, provinciali e statali, i conduttori di mandrie di bestiame di qualunque specie devono avere cura di impedire che gli animali possano vagare liberamente sulle proprietà private e comunali limitrofe alle vie di transito. Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame. Per la conduzione delle mandrie per l'inalpamento primaverile/estivo e per la demonticazione autunnale, che comporta il transito lungo le strade comunali di numerosi animali contemporaneamente, all'infuori delle greggi già autorizzate dall'autorità sanitaria (pascolo vagante), è d'obbligo per i proprietari o conduttori a vario titolo delle stesse, il preavviso agli uffici comunali almeno 3 giorni prima del transito, per permettere la segnalazione agli organi di controllo e ai proprietari dei terreni limitrofi alle vie previste per il passaggio degli armenti.
4. Fatti salvi gli obblighi per il mantenimento e l'efficienza delle infrastrutture posti in capo al comune in quanto proprietario, è fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade pubbliche comunali di tenere pulito il marciapiede e la cunetta da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, radicati sui terreni corrispondenti agli stessi proprietari.
5. Negli interventi di manutenzione dei fossi stradali non si deve incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante, eventualmente riducendo, ove indispensabile, la superficie del fosso medesimo.

Art. 12. Strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica

1. Le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica devono essere mantenute a cura degli utenti in buono stato di percorribilità ed efficienza, con la dovuta pendenza verso i lati, aprendo, se del caso, una cunetta od un fosso per il rapido deflusso delle acque e provvedendo a mantenere il fosso o la cunetta costantemente spurgati.
2. I proprietari di fondi, o loro aventi causa, confinanti con le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intero sviluppo. I proprietari, i conduttori dei fondi e i frontisti sono tenuti a mantenere in piena efficienza i fossi di guardia e di scolo nonché le cunette stradali in corrispondenza degli accessi ai fondi.

3. È proibito deporre, gettare o causare la caduta sulle strade di ogni ordine e grado soggette al transito pietre, zolle di terra, rami, ramaglie e altri materiali. I proprietari di fondi confinanti, i loro conduttori o chiunque ne goda a qualsiasi titolo, sono tenuti a rimuovere dalle strade, per il tratto scorrente lungo la proprietà o il fondo in uso, i materiali di cui sopra, come sono tenuti a conservare in buono stato ed in perfetta efficienza gli sbocchi degli scoli e delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette stradali, fatto salvo che l'evento sia riconducibile al transito di animali selvatici.
4. Per conservare e ripristinare condizioni di stabilità dei versanti stradali e per la realizzazione di opere di regimazione si dovranno adottare, ove possibile, le tecniche di ingegneria naturalistica o tipologie di intervento meno invasive dal punto di vista paesaggistico-ambientale.
5. Le strade poderali, interpoderali vicinali e di bonifica che servono abitazioni o proprietà fuori dal centro abitato, dovranno essere dotate, almeno su un lato, di un fosso di sezione opportuna e tale da assicurare il deflusso delle acque provenienti dai terreni confinanti.

Art. 13. Tutela del regime delle acque

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi sui corsi d'acqua demaniali sono disciplinati dal R.D. n. 523/1904 (Testo unico sulle opere idrauliche). Ai sensi del citato Regio Decreto è vietato apportare qualsiasi variazione od innovazione al corso delle acque pubbliche o comunque correnti su sedime demaniale senza autorizzazione dell'Autorità competente.
2. Sono vietate le derivazioni abusive, l'impianto di alberi dentro gli alvei, lo sradicamento degli arbusti e degli alberi lungo le sponde, le variazioni a manufatti posti lungo i corsi d'acqua e la posa di tronchi o di tubi attraverso gli stessi. Ai proprietari, o ai conduttori, del fondo e frontisti di corsi d'acqua o correnti su sedime demaniale è vietato bruciare, estirpare e sradicare la vegetazione ripariale presente nella fascia di m. 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, al fine di non pregiudicare la stabilità delle sponde stesse.
3. Ai sensi del R.D. n. 523/1904 le distanze da osservare per piantare alberi in prossimità dei confini con il demanio idrico, sono quelle di almeno m. 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine dei corsi d'acqua. Sono oggetto di tutela e non si possono estirpare, le ceppaie soggette alla pratica della ceduazione ricadenti lungo i corsi d'acqua pubblici fino a una distanza di m. 4 dalle sponde, od altra distanza obbligatoria prevista dalla vigente normativa regionale.
4. È vietato condurre al pascolo bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche. Sono inoltre vietati il pascolo e la permanenza sui ripari, sugli argini e le loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpate e banchine dei pubblici canali e loro accessori, ai sensi del R.D. n. 523/1904.
5. In caso di previsione di maltempo o temporali improvvisi, l'interessato deve provvedere immediatamente alla rimozione delle chiuse in precedenza eventualmente predisposte al fine di favorire il libero deflusso delle acque.
6. Qualora un evento meteorico, che non rivesta carattere eccezionale riconosciuto con decreto, arrechi danni a manufatti o proprietà altrui e le indicazioni di cui al punto precedente non sia state messe in atto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 426 e 427 del codice penale, la responsabilità e la rifusione del danno sono a carico dei soggetti inadempienti.

Art. 14. Manutenzione di fossi e canali

- 1) Ai conduttori dei terreni è fatto obbligo di mantenere l'efficienza e la funzionalità dei fossi costituenti la rete di scolo superficiale delle acque e dei canali laterali delle strade provvedendo:
 - a) a mantenere le rive dei fossi e dei canali in modo da impedire il franamento dei terreni e l'ingombro dei fossi;
 - b) a mantenere fossi e canali liberi da vegetazione e sgombri da qualsiasi altro materiale che possa ostacolare il regolare deflusso delle acque;
 - c) a rimuovere, nel caso di abbattimento di alberi, rami e fronde da fossi e canali;

- d) a conservare la profondità, l'ampiezza e la pendenza dei fossi ed a provvedere al ripristino delle dimensioni originali dell'alveo, nel caso che queste vengano modificate;
 - e) a non modificare il percorso dei fossi così da provocare conseguenze negative nel libero deflusso delle acque;
 - f) a pulire gli imbocchi intubati.
- 2) Gli utenti di canali naturali o artificiali sono obbligati ad agevolare il normale deflusso delle acque e ad impedire la loro fuoriuscita nelle aree circostanti.
- 3) Un fosso esistente che sia stato riempito da successive arature o fresature, deve essere ripristinato dal proprietario e/o dal conduttore del fondo in adiacenza.
- 4) È vietato scaricare nei fossi delle strade, acque di qualsiasi natura diverse dalle acque meteoriche, salvi i diritti acquisiti con regolare concessione od autorizzazione dell'autorità competente, debitamente comprovati od autorizzati anche in futuro in base alla normativa vigente al momento. È fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi e canali se non in un quadro di riassetto e ricomposizione fondiaria, in funzione della salvaguardia o del miglioramento del regime delle acque meteoriche.

Art. 15. Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie in relazione all'assetto del territorio

1. In generale, indipendentemente, dall'utilizzo dei terreni, coltivati o no, le acque piovane devono essere regimate a cura dei proprietari dei fondi ovvero di coloro che hanno diritti sugli stessi a qualunque titolo, in modo tale che giungano ai collettori esterni con la minore velocità e in un tempo che sia il più lungo possibile, compatibilmente con l'efficace sgrondo delle acque, al fine di evitare problemi di erosione, dilavamento e instabilità. In base al tipo di utilizzazione agraria dei suoli ed in funzione della loro pendenza, in qualunque tipo di terreno, deve essere attuata un'appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, idonea a non provocare o contribuire all'insorgere di fenomeni di dissesto nel caso di eventi atmosferici.
2. Nei terreni ricadenti su aree interessate da frane attive individuate dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, o dal P.R.G.C. vigente, fermo restando quanto già previsto dalle norme tecniche di attuazione dei piani stessi, le pratiche culturali devono comunque essere coerenti con le condizioni statiche delle zone ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale. A monte e all'esterno delle nicchie di distacco delle frane e delle aree a potenziale movimento di massa, vanno eseguiti fossi di guardia inerbiti o rivestiti con legname e/o pietrame locale, opportunamente dimensionati, con la funzione di intercettare e allontanare le acque scolanti dai terreni circostanti. All'interno delle aree in frana, previo eventuale modellamento della superficie, va di norma realizzata una rete di fossi come sopra, con un disegno planimetrico e altimetrico idoneo a dissipare l'energia delle acque scolanti sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati.
3. Sono proibite le piantagioni di impianto che si inoltrino entro gli alvei dei fiumi, torrenti o canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque. Sono inoltre proibite le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturalazione con specie autoctone, per un'ampiezza di almeno 10 metri dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, con funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente.

TITOLO IV

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA E SICUREZZA DEI CITTADINI

Art. 16. Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie e incomodo ai vicini.
2. Il servizio tecnico comunale, l'ASL o il corpo di polizia locale su reclamo o d'ufficio, esercitano l'attività di vigilanza e controllo dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione o mitigazione delle cause stessi.

Art. 17. Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente (nelle aree residenziali), attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 21.00 e le ore 07.00 del giorno seguente.

TITOLO V

CONDUZIONE, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 18. Tutela e gestione degli animali

1. È vietata nei centri abitati del comune, la detenzione in abitazioni o aree limitrofe, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di animali che disturbino, con insistenti o prolungati latrati, con guaiti, abbai, ecc. la quiete pubblica.
2. È vietato lasciare liberi o comunque incustoditi nel comune animali d'affezione e da reddito di qualsiasi specie.
3. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura di animali per monitoraggio o intervento sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio comunale, ferma restando la competenza ed il parere dell'ASL.
4. È vietato detenere costantemente cani legati alla catena. Gli animali dovranno, però, essere costantemente sorvegliati e custoditi per garantire la loro sicurezza, l'incolumità, igiene e la quiete pubblica.
5. Nel caso in cui gli animali vengano custoditi in apposite recinzioni all'interno della proprietà privata, confinante con strade pubbliche o con altre proprietà private, le stesse dovranno essere costruite e conservate in modo da evitare la fuga dei cani, lesioni agli stessi così da evitare danni a persone, cose ed animali altrui.
6. L'inumazione di animali da affezione in terreni di proprietà di privati cittadini è consentita ai sensi della normativa regionale vigente solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattia infettiva e diffusiva trasmissibile agli uomini ed agli animali; tale esclusione, dovrà essere certificata da un medico veterinario. È consentito procedere all'incenerimento dell'animale presso le strutture a tale scopo autorizzate. È vietato smaltire le carcasse di animali (per es. cani e gatti) tramite i contenitori dei rifiuti urbani.
7. I possessori o conduttori di api che effettuano l'attività nel territorio comunale devono posizionare gli alveari/apiari alle seguenti distanze determinate in base al numero di arnie dislocate:
 8. ad almeno 5 metri dalle civili abitazioni, abitate regolarmente o periodicamente utilizzate a fini turistici, strutture pubbliche ed attività ricettive in genere, ed almeno a 10 metri da strade comunali, poderali, interpoderali e vicinali quando il numero delle installazioni non è superiore alle 10 unità. L'apicoltore, con i predetti requisiti dimensionali, non è tenuto a rispettare tali distanze se tra l'apiario ed i luoghi indicati sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi od altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api.
 9. Ad almeno 70 metri dalle civili abitazioni, abitate regolarmente o periodicamente utilizzate a fini turistici, strutture pubbliche ed attività ricettive in genere ed almeno a 20 metri da strade comunali, poderali, interpoderali e vicinali quando il numero delle installazioni complessive, è superiore alle 10 unità ma non superiore alle 50 unità.
 10. Ad almeno 200 metri dalle civili abitazioni, abitate regolarmente o periodicamente utilizzate a fini turistici, strutture pubbliche ed attività ricettive in genere ed almeno a 100 metri da strade comunali, poderali, interpoderali e vicinali quando il numero delle installazioni è superiore alle 50 unità. Ogni intenzione di posizionamento delle strutture a distanze differenti da quelle sopra esposte, dovranno essere oggetto di specifica e dettagliata richiesta al Sindaco, il quale potrà disporre eventuali deroghe.

TITOLO VI

DISCIPLINA SANZIONATORIA

Art. 19. Atti di accertamento

1. L'attività di accertamento da parte degli organi di polizia, effettuata a termini dell'art. 13 della Legge 24.11.1981 n. 689, dovrà essere debitamente verbalizzata dando atto, in ogni singola circostanza, delle eventuali dichiarazioni dei trasgressori.
2. Le violazioni andranno, ove possibile, contestate immediatamente, con redazione di regolare verbale.
3. Laddove ciò non sia possibile, si procederà a notificazione ai trasgressori ed eventuali obbligati in solido, nel termine di 90 giorni, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della citata L. 689/81. Il termine è di 360 giorni in caso di persone residenti all'estero.
4. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite.
5. Quando la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della L. n. 689/81 e successive modifiche e integrazioni, sono tenuti in solido negli obblighi la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

Art. 20. Ricorso – Rapporto – Ordinanza ingiunzione

1. Avverso i verbali di accertamento, gli interessati possono proporre ricorso al Sindaco entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione.
2. Il soggetto competente, acquisiti gli atti e le deduzioni dell'organo accertatore, dopo aver eventualmente sentito il ricorrente che ne abbia fatto richiesta, se non dispone l'archiviazione con ordinanza motivata, emette ordinanza/ingiunzione di pagamento, quantificando la somma fra il limite minimo e massimo edittale previsti dal presente regolamento, vengono fatte salve le disposizioni sanzionatorie contenute in norme speciali.
3. Il ricorso avverso la sanzione principale si estende alla sanzione accessoria.
4. Nel caso di mancato pagamento in via breve senza presentazione di ricorso, l'organo accertatore trasmette il rapporto agli uffici competenti per l'emissione dell'ordinanza/ingiunzione.
5. Avverso l'ordinanza/ingiunzione è ammessa opposizione avanti al Giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

Art. 21. Ottemperanza

1. Salvo quanto stabilito da speciali disposizioni, le ordinanze comunali, emanate in attuazione di norme statali e regionali o di regolamenti comunali, devono essere ottemperate nel termine di adempimento indicato dal singolo provvedimento.

Art. 22. Disciplina sanzionatoria

1. Per la violazione delle disposizioni degli artt. 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18 del presente regolamento le sanzioni amministrative pecuniarie sono fissate nel limite minimo di euro 25 al limite massimo di euro 500 in base alla gravità del fatto valutato dal soggetto accertatore e alla eventuale recidività, così come previsto dall'art 7 bis del D.lgs 267/2000.
2. Per quanto riguarda le violazioni di cui agli artt. 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente regolamento, invece, le sanzioni pecuniarie vanno da un minimo edittale di 150 euro ad un massimo di euro 1500, in base a quanto disposto dalla L.R. n. 22 del 4 novembre 2016.

TITOLO VII

NORME FINALI

Art. 23. Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento di Polizia Rurale e Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia i Regolamenti di Polizia Rurale e Urbano emanati dal comune di Crodo, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente regolamento o con esse incompatibili.

Art. 24. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore una volta approvato dal Consiglio comunale e trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio.